IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", in particolare l'articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTA la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

VISTO il decreto 21 novembre 2008 di riconoscimento e designazione della società "Tifernogas S.r.l." quale organismo notificato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per espletare i compiti della valutazione della conformità sui contatori del gas limitatamente ai contatori volumetrici di gas a membrana per portate massime di 40 m^3/h

VISTO il decreto 27 aprile 2010 di estensione dell'autorizzazione, rilasciata con il decreto 21 novembre 2008 precitato, per espletare i compiti della valutazione della conformità anche sui contatori del gas con portate massime fino a 1600 m^3/h;

VISTA l'istanza della Tifernogas S.r.l, acquisita agli atti con protocollo n. 97739, dell'11 giugno 2013, rivolta ad ottenere l'adeguamento delle autorizzazioni precitate alla notifica dell'organismo stesso nell'ambito del sistema informativo comunitario;

VISTA l'integrazione documentale trasmessa dalla Tifernogas S.r.l. acquisita agli atti con protocollo n. 26705 del 17 febbraio 2014;

INS/

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5386 – fax +39 06 4740156
e-mail antonella.dalessandro@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 "*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*";

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 "*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*";

VISTA la Convenzione 17 luglio 2013 tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Organismo Nazionale di Accreditamento, ACCREDIA, che ha rinnovato la precedente Convenzione stipulata in data 13 giugno 2011, con la quale il MiSE rinnova l'affidamento ad ACCREDIA del compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali delle direttive europee, tra le altre alla direttiva 2004/22/CE;

RITENUTO di adeguare a favore di Tifernogas S.r.l. i compiti della valutazione della conformità alla notifica dell'Organismo nell'ambito del sistema informativo comunitario NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) limitandone, però, la validità per il tempo necessario ad ottenere l'accreditamento presso Accredia, per effetto della convenzione sopra citata, e comunque non oltre il 27 agosto 2015;

RITENUTO di confermare, altresì, ogni disposizione contenuta nell'autorizzazione rilasciata alla Tifernogas S.r.l. con decreto 21 novembre 2008 e successiva estensione del 27 aprile 2010, limitandone, però, la validità al 27 agosto 2015 per le ragioni espresse al comma precedente;

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti,

DECRETA

Articolo 1

1. L'organismo notificato Tifernogas S.r.l. (di seguito indicato come Organismo). con sede in via R. Morandi, 44/d – 06012 Città di Castello (PG) può espletare i compiti relativi ai moduli B – F di valutazione della conformità sui tipi di strumenti di misura di cui al seguente allegato specifico della direttiva 2004/22/CE:
   - allegato MI-002 – Contatori del gas con portate massime fino a 1600 m^3/h e dispositivi di conversione del volume

Articolo 2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico.

2. L'Organismo mette a disposizione della Divisione XIV di cui al comma 1, ai fini di controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui trattasi.

Articolo 3

1. La presente autorizzazione ha validità fino al 27 agosto 2015 ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Articolo 4

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e ai successivi rinnovi della notifica sono a carico dell'Organismo, ai sensi dell'articolo 47 della legge 06 febbraio 1996, n. 52.

Articolo 5

1. L'Organismo nello svolgimento della propria attività di valutazione della conformità, si attiene alle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

2. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico, accerti o sia informato che l'Organismo non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o ritira l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Articolo 6

1. Il presente decreto sostituisce il decreto 21 novembre 2008 e il decreto 27 aprile 2010, citati nelle premesse, adottati a favore dell'Organismo, mantenendo le disposizioni ivi contenute.

Articolo 7

2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 11/03/2014

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Gianfrancesco Vecchio)

INS/